

**CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CINQUE
CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-30.06.2023**

CIG 8116080118

TRA

_____, nata _____ il _____, dipendente del Comune di Fiume Veneto - Responsabile dell'Area Affari Generali, domiciliata per ragioni del suo ufficio presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI FIUME VENETO, codice fiscale dichiarato 00194940938, per la sua espressa qualifica ed in esecuzione del decreto sindacale n. 9 del 13/06/2019;

E

Sig. _____, nato a ____ il _____, codice fiscale _____, legale rappresentante della ditta "_____.", con sede in _____, via _____, codice fiscale e P.I. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della ditta.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. ____ del _____ è stata indetta procedura negoziata per la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cinque cimiteri comunali per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2023 per un importo triennale presunto complessivo di netti € 73.030,50= oltre IVA di legge da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più alta a favore dell'Amministrazione quale canone annuo di concessione;

- con determinazione n. ____ del _____ la concessione è stata affidata alla ditta _____ di _____, la quale ha offerto la percentuale

del ___% delle tariffe che andrà ad introitare annualmente dagli utenti per il consumo di energia;

- trattandosi di contratto il cui importo è inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del suddetto decreto;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso riportato.

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Fiume Veneto concede alla ditta ____ con sede in ____ che accetta incondizionatamente la gestione del servizio di illuminazione votiva presso i cinque cimiteri comunali per il periodo 01.07.2020-30.06.2023.

La gestione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, dei criteri e delle procedure fissati dal capitolato speciale con i relativi allegati e degli atti approvati con la determinazione n. ____ e con la determinazione di aggiudicazione, patti e condizioni che le parti dichiarano di ben conoscere e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sebbene non allegati.

ART. 2 - DURATA

Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01/07/2020 fino al 30.06.2023; l'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 di concedere al soggetto aggiudicatario il rinnovo della presente concessione per ulteriori tre anni.

Fatta salva, in ogni caso, eventuale proroga fino ad ulteriori 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali e di capitolato, al fine di espletare la procedura di scelta del nuovo concessionario.

ART. 3 – IMPORTO STIMATO CONTRATTUALE

L'importo stimato del presente contratto per tutta la sua durata è pari a Euro ____ (__,__), oltre IVA 22% pari a Euro ____ (__,__) per una somma complessiva di Euro ____ (__,__).

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta deve adempiere ai seguenti obblighi:

- a) provvedere alla gestione e riscossione delle tariffe applicate agli utenti del servizio di illuminazione votiva che sono stabile dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta. Le tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 201/2019 sono: Euro 5,80 (oltre a iva nella misura di legge) per l'allacciamento ed Euro 7,85 (oltre IVA di legge) per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina;
- b) Provvedere entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato all'allacciamento del punto luce ed all'erogazione del servizio;
- c) Provvedere alla manutenzione ordinari di tutti gli impianti in modo da mantenerli e conservarli in piena efficienza e funzionamento, sostituendo cavi, lampadine (che dovranno essere esclusivamente del tipo LED), trasformatori ecc. che dovessero risultare guasti o mal funzionanti;
- d) Assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione ed igiene e sicurezza sul lavoro, sulla base del documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza (DUVRI) elaborato dal Comune;
- e) Comunicare al Comune il nominativo di un referente a cui sia il Comune che gli utenti potranno rivolgersi per qualsiasi evenienza;

- f) Esporre su bacheche cimiteriali gli importi delle tariffe del servizio e gli eventuali aggiornamenti in tempo utile, un numero per le informazioni agli utenti, oltre a qualsiasi altra informazione inerente la gestione del servizio;
- g) garantire la presenza in loco, di un addetto dell'impresa qualora richiesto dall'amministrazione per questioni attinenti alla gestione del servizio;
- h) garantire, a titolo gratuito, a richiesta del Comune, l'illuminazione di lapidi dedicate ai caduti in guerra o di monumenti comunali, servizi generali e altri impianti dovessero essere costruiti.
- i) Trasmettere al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, su idoneo supporto informatico la banca dati aggiornata di tutti i dati relativi agli utenti e alle riscossioni effettivamente eseguite. In particolare il numero complessivo e reale degli allacciamenti oltre all'elenco nominativo degli utenti con il relativo numero di lampade votive a carico, nonché il corrispondente identificativo del defunto, creando un elenco utenti distinto per ciascun cimitero comunale. Dovrà essere indicato anche il numero dei nuovi allacciamenti eseguiti nell'anno di riferimento. Il Comune provvederà a consegnare la banca dati fornita dal concessionario uscente.
- j) Consegnare direttamente al Comune, alla scadenza della concessione, gli atti, i documenti, le banche dati ecc. utili all'efficiente espletamento del servizio, nonché gli impianti in perfetto stato d'uso e funzionamento, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE

Entro il 30 aprile di ogni anno, il concessionario deve versare al Comune, con le modalità di cui all'art. 5 del capitolato, un canone annuo nella misura del ___%(___per cento), come da offerta presentata, del totale delle tariffe di utenza effettivamente riscosse per il consumo di energia elettrica, documentate da apposita dettagliata rendicontazione presentata al servizio contratti e secondo la disposizione di cui all'art. 23 del capitolato

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, in particolare di quelli dedotti al precedente art. 4, la ditta ha presentato una cauzione di € _____(€ ___/___) mediante _____n. _____rilasciata in data ___ da _____.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e la concessionaria dovrà reintegrarla, pena decadenza dall'affidamento, nel termine che le sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Salvo non competere al Comune il diritto di incameramento della cauzione o di parte di essa. Si procederà allo svincolo ai sensi di legge.

ART. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'art. 7 del capitolato, la ditta ha presentato al Comune la polizza assicurativa n. ___ rilasciata in data ___ da ___, a copertura della responsabilità civile contro terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO).

In occasione del rinnovo annuale del contratto assicurativo, il concessionario avrà l'obbligo di esibire copia della quietanza di rinnovo all'Ufficio Contratti

ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto già disposto dall'art. 19 del capitolato, il Comune potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc

mediante semplice dichiarazione scritta, in caso di mancato pagamento del canone nel termine prescritto. In tutti i casi di risoluzione automatica, il Comune avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente art. 6, salvo eventualmente agire in sede legale per il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 9 – PENALI

Al fine dell'applicazione delle penali in caso di inottemperanza alle disposizioni contrattuali si rinvia integralmente a quanto stabilito nell'art. 18 del capitolato speciale.

ART. 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.. In particolare, si impegna a trasmettere al comune gli estremi identificativi del conto corrente cosiddetto dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni successiva modifica. Nel caso in cui l'incaricato non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al primo comma, il Comune potrà risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare via PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Il concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, appena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010. Il concessionario, a tal fine, si impegna altresì a trasmettere al Comune copia dei contratti stipulati, oltre che con i suoi subappaltatori, anche con i subcontraenti.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia tra le parti in ordine all'interpretazione di esecuzione del presente contratto sarà deferita in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Pordenone.

ARTICOLO 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP.

Il presente contratto, in esecuzione dell'articolo 1, comma 3 del D.L. 95/2012, è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'articolo 1353 codice civile, deducendo quale evento futuro ed incerto l'avverarsi di condizioni economiche di maggior favore al Comune derivanti da convenzioni CONSIP. La condizione si intende avverata nel momento in cui il contraente non dia la disponibilità ad adeguare i suoi prezzi a quelli più convenienti di CONSIP.

ARTICOLO 13 - OBBLIGO OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO.

Il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo e del codice dei dipendenti del Comune di Fiume Veneto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12/2014; la violazione degli obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato DRP 62/2013.

Il comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnandoli un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI E NORMATIVE

La concessionaria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore e gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti.

La ditta, sia prima che durante l'esecuzione del contratto, deve formare il proprio personale, informandolo adeguatamente di quanto contenuto nel Capitolato.

La ditta assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento all'applicazione del D.Lgs n. 81/2008 ed alle successive modifiche ed integrazioni. Tutti gli oneri connessi si intendono compresi nel corrispettivo, così come sopra determinato.

ART. 15 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

La ditta dichiara di aver preso visione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali specificatamente redatto, che ha sottoscritto in ogni sua parte per accettazione. La ditta, alla quale viene trasmessa copia del documento, si impegna ad adempiere ogni prescrizione nello stesso prevista.

ART. 11 - VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUIZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

Qualora, nel corso della esecuzione del presente contratto, si riscontri la necessità di un aumento o di una diminuzione del servizio, la ditta è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni stabilite, alle stesse condizioni di cui al presente contratto, fino alla concorrenza del quinto del valore della concessione.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di chiedere l'effettuazione di servizi aggiuntivi, ovvero resi con modalità diverse da quelle qui precedentemente stabilite, per i quali le parti concordano tempi e modalità di esecuzione e la ditta sarà liquidata a presentazione di regolare fattura con i medesimi importi di cui all'art. 3. La ditta si impegna a garantire in ogni caso il risultato ottimale del servizio, senza addurre motivi giustificativi di tipo organizzativo.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Sindaco *p.t.*, Avv. Jessica Canton, il responsabile *p.t* della Protezione dei Dati (DPO) è l'Avv. Paolo Vicenzotto.

I dati personali raccolti in fase di gara, fase precontrattuale e in esecuzione del contratto sono trattati dall'ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) riferibili alle persone giuridiche partecipanti; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo

pretorio); altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi Legge 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.

La ditta con il disciplinare allegato al presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali

ART. 19 - SANZIONI E CONTROVERSIE. FORO ELETTO.

Qualora si verificassero infrazioni relative allo svolgimento del servizio, verranno applicate le penali previste da Capitolato.

Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto sono di competenza del foro di Pordenone.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia, al D.lgs. 50/2016, ed alle norme del Codice civile.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della concessione ivi comprese quelle connesse alle eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione sono a carico del concessionario.